

1. Finalità e articolazione del fondo

1.1 Finalità dell'intervento agevolativo

Il fondo è istituito, ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008, pubblicato sulla G.U.C.E. L. 214/30 del 09/08/2008, con l'obiettivo di favorire la crescita competitiva del sistema produttivo regionale, supportando in particolare lo sviluppo e il rafforzamento patrimoniale delle imprese, l'incremento della loro capacità di generare innovazione, nonché sostenendo i processi di trasferimento d'impresa, anche per favorirne il ricambio generazionale.

A questo scopo il fondo opera sulla base delle seguenti linee di intervento:

1. **Sviluppo aziendale.** Il fondo supporta programmi di investimento finalizzati alla *creazione* di un nuovo stabilimento, ovvero all'*estensione*, alla *diversificazione* o alla *trasformazione* fondamentale del processo produttivo di uno stabilimento esistente.

Per *estensione* si intende un programma di investimento finalizzato a incrementare la capacità di produzione dei prodotti esistenti.

Per *diversificazione* si intende un programma di investimento finalizzato a una modifica sostanziale dei processi produttivi dei prodotti esistenti - introducendo innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento di produttività, di ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi o di incrementare i livelli di sicurezza dei luoghi di lavoro - o ad aggiungere capacità produttiva relativa a prodotti nuovi, ovvero a creare nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti.

Per *trasformazione* fondamentale si intende un programma diretto a realizzare nuovi prodotti appartenenti a comparti merceologici diversi, attraverso la modifica dei cicli produttivi.

2. **Industrializzazione dei risultati di progetti di ricerca e sviluppo sperimentale.** Il fondo sostiene programmi di investimento connessi all'applicazione industriale di risultati di attività di R&S realizzate dall'impresa, internamente e/o in collaborazione con organismi di ricerca pubblici o privati, per lo sviluppo di nuovi prodotti o nuovi processi produttivi.
3. **Trasferimento d'impresa.** Il fondo supporta il trasferimento della proprietà di piccole imprese (costituite nella forma di società di capitale) mediante operazioni di acquisizione da parte di nuove imprese, anche cooperative, costituite da familiari, per favorirne il ricambio generazionale, da dipendenti o manager dell'impresa stessa, oppure da manager esterni, per favorirne un'evoluzione in senso manageriale.

1.2 Articolazione del fondo

Come previsto dalla delibera G.R. 519/09, il fondo è istituito per attuare un processo di razionalizzazione gestionale ed operativa del complesso dei fondi rotativi esistenti per le imprese industriali, artigiane e cooperative. Per questa ragione il fondo è articolato in tre sezioni, denominate Industria, Artigianato e Cooperazione cui confluiscono i rientri dei seguenti fondi:

- Fondo per aiuti agli investimenti delle pmi industriali, ex misura 1.1 azione 1.1.1.c del Docup 2000-06 (sezione "Industria");
- Fondo per aiuti agli investimenti delle imprese artigiane, ex misura 1.2 del Docup 2000-06 (sezione "Artigianato");
- Programmi di sviluppo dell'artigianato (sezione "Artigianato");
- Fondo Coopertoscana (sezione "Cooperazione").

Il fondo può inoltre essere ulteriormente alimentato, oltre che con risorse regionali, con risorse nazionali (FAS) e comunitarie (FESR), in considerazione del fatto che è costituito quale strumento di ingegneria finanziaria, ai sensi dell'art. 44 del Regolamento UE 1083/2006 e degli articoli 43 e 45 del Regolamento UE 1828/2006.

2. Soggetti beneficiari e settori ammissibili

Possono accedere al fondo le piccole e medie imprese come definite dall'allegato 1 del Reg. CE n. 800/2008 della Commissione europea, anche di nuova costituzione, regolarmente iscritte al registro delle imprese, che esercitino un'attività economica indicata come prevalente, nell'unità locale che realizza il programma di investimento, nelle seguenti sezioni della Classificazione delle attività economiche ATECORI 2007:

B – *Estrazione di minerali da cave e miniere*, ad esclusione dei gruppi 05.1, 05.2 e della classe 08.92

C - *Attività manifatturiere*, ad esclusione del gruppo 19.1

E – *Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento*

F – *Costruzioni*

G – *Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli limitatamente al gruppo 45.2 e alla categoria 45.40.3*

H – *Trasporto e magazzinaggio*, ad esclusione dei gruppi 49.1, 49.3, 50.1, 50.3, 51.1, 51.2, 53.1 e 53.2

J – *Servizi di informazione e comunicazione*, ad esclusione della divisione 60 e dei gruppi 61.9, 63.9

M – *Attività professionali, scientifiche e tecniche*, limitatamente ai gruppi 71.2, 72.1, 74.1

N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese limitatamente ai gruppi 81.2 e 81.3

Q – Sanità e assistenza sociale limitatamente alle divisioni 87 e 88

S – *Altre attività di servizi*, limitatamente alla divisione 95 e alle classi 96.01, 96.02

Per *imprese di nuova costituzione* si intendono le PMI, costituite da soggetti non già titolari o soci di impresa nei 2 anni precedenti la data presentazione della domanda di agevolazione, che alla stessa data abbiano iniziato l'attività da non oltre 24 mesi. Per data di inizio dell'attività si intende la data di emissione da parte dell'impresa della prima fattura.

L'accesso alla sezione "Artigianato" del fondo è limitato alle imprese artigiane non cooperative. Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 53/08 l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane è condizione per la concessione delle agevolazioni.

L'accesso alla sezione "Cooperazione" è limitato alle imprese cooperative, escluse quelle di abitazione, regolarmente iscritte all'albo delle società cooperative e certificate ai sensi degli articoli 5 e 6 del D. Lgs. N. 220/2002.

L'accesso alla sezione "Industria" è limitato alle imprese non artigiane e non cooperative.

Sono in ogni caso escluse le imprese in difficoltà, come definite della Comunicazione 244/2004 della Commissione Europea "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà".

3. Tipologia di investimenti e spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento realizzati in Toscana relativi a :

A. *Attivi materiali*. Si tratta di attivi relativi a:

- i. terreni, nel limite del 10% della spesa ammissibile totale e purchè sussista un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione oggetto di agevolazione e purchè sia presentata, entro 30 giorni dalla concessione dell'agevolazione, una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attestino il valore di mercato del bene;

- ii. impianti industriali (ivi compresi gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili);
- iii. macchinari e attrezzature varie, esclusi gli arredi. È ammissibile anche l'acquisto di materiale usato se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:
 - a) il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo pubblico;
 - b) il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo, attestata da un perito tecnico;
 - c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti, attestata da un perito tecnico;
- iv. edifici esistenti, appartenenti esclusivamente alle categorie catastali A/10, D/1 e D/7, purché presentino caratteristiche di eco-sostenibilità. In particolare sono ammissibili gli immobili in possesso dei requisiti di cui ai punti 2.1 (Isolamento termico) – per i soli locali adibiti ad ufficio di dimensioni superiori a 30 metri quadrati - 2.2 (Sistemi solari passivi) – per i soli locali di dimensioni superiori a 150 metri quadrati - e 2.4 (Fonti non rinnovabili e rinnovabili) delle “Linee guida per l'edilizia sostenibile in Toscana” approvate con delibera di G.R. n. 322 del 28/2/2005. L'eventuale spesa sostenuta per l'adeguamento degli immobili a questi requisiti costituisce spesa ammissibile.
L'acquisto di edifici esistenti costituisce una spesa ammissibile alle seguenti ulteriori condizioni:
 - a) che sia presentata una perizia giurata di stima, entro 30 giorni dalla concessione dell'agevolazione, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale - oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario – e ai requisiti di cui alla delibera di G.R. n. 322 del 28/2/2005;
 - b) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, attestata dal venditore o da altro soggetto qualificato;
 - c) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione.
 L'immobile oggetto del programma d'investimento al momento della rendicontazione finale di spesa deve risultare di proprietà dell'impresa beneficiaria, nonché agibile ed operativo;
- v. edifici di nuova costruzione (incluse le spese relative a oneri di urbanizzazione, purché sostenuti successivamente alla presentazione della domanda, e collaudi di legge), appartenenti esclusivamente alle categorie catastali A/10, D/1 e D/7, purché presentino caratteristiche di eco-sostenibilità. In particolare sono ammissibili gli immobili in possesso, una volta ultimati, oltre ai requisiti di cui al punto precedente, dei requisiti di cui ai punti 3.1 (Gestione delle acque meteoriche), 3.3 (Permeabilità delle superfici) e 4.1 (Illuminazione naturale) delle “Linee guida per l'edilizia sostenibile in Toscana” approvate con delibera di G.R. n. 322 del 28/2/2005. L'immobile oggetto del programma d'investimento al momento della rendicontazione finale di spesa deve risultare di proprietà dell'impresa beneficiaria, agibile ed operativo, nonché in possesso delle caratteristiche di eco-sostenibilità richieste che dovranno essere attestate da chi ha eseguito i lavori;
- vi. operare murarie e assimilate; sono ammissibili esclusivamente:
 - a) lavori edili, se funzionalmente correlati agli investimenti in macchinari e/o attrezzature;
 - b) la realizzazione di impiantistica aziendale.
 Tali spese sono ammissibili solo se iscritte nel bilancio fra le immobilizzazioni materiali;

- vii. mezzi e attrezzature di trasporto di persone e di merci strettamente necessari allo svolgimento dell'attività. Tali spese sono escluse per le imprese che esercitano un'attività economica prevalente nel settore 49.4 della classificazione delle attività ATECORI 2007.

Non sono ammissibili programmi di investimento che prevedano esclusivamente spese di cui ai punti i. e vi.

I beni non devono essere alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla approvazione della rendicontazione finale dell'investimento.

B. Attivi immateriali. Si tratta di attivi relativi a:

- i. trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisizione di diritti di brevetto, licenze, know how o conoscenze tecniche non brevettate. Gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria;
 - b) essere considerati ammortizzabili;
 - c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (CE) n. 139/2004 del Consiglio sul venditore, o viceversa;
 - d) figurare nell'attivo dell'impresa per almeno tre anni.

C. Spese relative all'acquisto di servizi di consulenza e alla partecipazione a fiere.

Sono ammissibili esclusivamente le spese per:

- i. servizi di consulenza prestati da consulenti esterni, purché direttamente connessi agli altri investimenti oggetto del programma (perizie, progettazione e direzione lavori), nel limite del 10% dell'importo complessivo dell'investimento ammesso all'agevolazione;
- ii. la partecipazione a fiere, limitatamente ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.

D. Costi di brevetto e altri diritti di proprietà industriale.

Sono ammissibili:

- a) i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, compresi i costi per la preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
- b) i costi di traduzione e gli altri costi sostenuti per ottenere il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
- c) i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se tali costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

Sono in ogni caso esclusi:

- i. gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria, L. 1329/63 (SABATINI) acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
- ii. i lavori in economia;
- iii. l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- iv. per il solo settore del trasporto merci su strada, le spese relative a mezzi e attrezzature di trasporto di merci;
- v. le spese per l'acquisto di attivi materiali, attivi immateriali e consulenze di proprietà di, o prestate da, amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei

relativi coniugi e parenti entro il secondo grado. Se, invece, gli attivi materiali, immateriali e le consulenze sono di proprietà di, o prestate da, società nella cui compagine siano presenti amministratori o soci dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. La rilevazione della sussistenza di queste condizioni si effettua a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda. Questa esclusione non si applica nel caso della linea di intervento "Trasferimento d'impresa";

- vi. l'imposta sul valore aggiunto recuperabile;
- vii. gli interessi passivi;
- viii. le spese sostenute mediante pagamenti in contanti o altra forma di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità;
- ix. i beni acquistati a fini dimostrativi;
- x. gli arredi.

Gli *investimenti* devono essere funzionalmente collegati all'attività economica ammissibile e regolarmente iscritti in bilancio.

Sono ammissibili all'agevolazione gli investimenti avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto. Per data di avvio degli investimenti si intende la data di sottoscrizione del contratto, della conferma d'ordine o, in mancanza, di emissione della fattura. Conseguentemente, non sono ammissibili spese sostenute in data antecedente a quella di presentazione della domanda di agevolazione, ad eccezione dei pagamenti effettuati a titolo di caparra confirmatoria e/o in conto visione.

Norme specifiche per il "Trasferimento d'impresa"

Solo nel caso della linea di intervento "Trasferimento d'impresa" sono ammissibili anche gli investimenti consistenti nell'acquisizione degli attivi, materiali e immateriali, direttamente connessi ad uno stabilimento, nei casi in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito.

Nel caso della successione commerciale di una piccola impresa in favore della famiglia del o dei proprietari originali o in favore di ex dipendenti, non si applica l'esclusione di cui al precedente punto v.

4. Modalità di intervento e misura dell'agevolazione

4.1 Modalità di intervento

L'intervento finanziario del fondo è attuato ai sensi del Regolamento CE 800/08 (sezione 2 art. 15 comma 3 lett. a, sezione 5 art. 26 e 27, sezione 7 art. 33), mediante l'utilizzo dei seguenti strumenti:

- finanziamento a tasso zero per un importo pari al:
 - 60% del programma di investimento ammesso all'agevolazione, nel caso della linea di intervento "Sviluppo aziendale";
 - 70% del programma di investimento ammesso all'agevolazione, nel caso delle linee di intervento "Industrializzazione dei risultati di progetti di ricerca e sviluppo sperimentale", "Trasferimento d'impresa" e "Sviluppo aziendale" limitatamente ai programmi di investimento proposti da imprese giovanili (ai sensi della L.R. 21/08) o femminili (ai sensi della L. 215/92).

La durata del piano di rientro è prevista in:

- cinque anni, nel caso di programmi di investimento di importo complessivo non superiore a € 500.000;
- sette anni, nel caso di programmi di investimento di importo complessivo superiore a € 500.000;

Il rimborso dell'aiuto è effettuato con rate semestrali posticipate costanti. La durata del preammortamento aggiuntiva al piano di rientro è di due semestri.

Nella fase di rimborso del finanziamento agevolato il beneficiario può presentare istanza, alternativamente, di rimodulazione del piano di ammortamento o di differimento del pagamento di massimo due rate del piano di ammortamento stesso, con le modalità stabilite nella D.G.R. 295/09.

- prestito partecipativo a tasso 0 volto ad anticipare le risorse di un futuro aumento del capitale sociale, da effettuare con la sottoscrizione e il versamento da parte dei soci attuali o futuri, in misura pari alla quota capitale delle rate d'ammortamento del prestito partecipativo medesimo. Il prestito partecipativo è pari al 100% del valore dell'aumento di capitale sottoscritto e deliberato dall'assemblea dei soci, che deve essere pari al valore degli investimenti.
La durata massima del prestito partecipativo è di 7 anni. La durata del preammortamento aggiuntiva al piano di rientro è di due semestri. L'ammortamento è effettuato in rate semestrali posticipate costanti.
Il prestito partecipativo è escluso nel caso della linea di intervento "Trasferimento d'impresa".

L'importo del finanziamento o del prestito partecipativo non può in alcun caso:

- essere inferiore a Euro 50.000,00;
- essere superiore a Euro 1.500.000,00.

4.2 Misura dell'agevolazione

Il valore nominale dell'aiuto rimborsabile concesso è pari al totale degli interessi gravanti su analoga operazione di finanziamento determinati al tasso di riferimento vigente alla data di ammissione del progetto. Nella determinazione del tasso di riferimento si terrà conto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (2008/C 14/02) e dalla Comunicazione della Commissione "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno del finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" (2009/C16/01) e s.m.i.

Nel caso degli investimenti relativi ad attivi materiali e immateriali, l'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 20% per le piccole imprese e il 10% per le medie imprese.

Nel caso delle consulenze e della partecipazione a fiere, l'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 50% della spesa.

Nel caso dei brevetti e degli altri diritti di proprietà industriale l'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 35% della spesa.

I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni contributive finanziarie pubbliche, in relazione agli stessi costi ammissibili, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di aiuti di Stato alle pmi.

5. Modalità applicative

5.1 Domanda di ammissione all'agevolazione

Le domande di ammissione all'agevolazione, in regola con l'imposta di bollo, redatte sull'apposito modulo disponibile sul sito del soggetto gestore e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, devono essere spedite a mezzo raccomandata A.R. (fa fede il timbro postale di partenza) al soggetto gestore, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente atto. Per le imprese artigiane il Soggetto Gestore è Artigiancredito Toscano Sc, per le imprese industriali e le imprese cooperative il Soggetto Gestore è Fidi Toscana SpA.

Le domande non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte con firma autografa accompagnata da valido documento di identità del legale rappresentante, sono restituite al mittente in quanto non ricevibili.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Le imprese che abbiano già beneficiato di un'agevolazione concessa a valere su uno dei fondi di cui al paragrafo 1.2 "Articolazione del fondo" o sul presente fondo non possono presentare domanda prima dell'approvazione della rendicontazione finale dell'investimento da parte della Regione Toscana delle precedenti domande.

Non possono altresì presentare domanda di agevolazione a valere sul presente fondo le imprese che:

- negli ultimi 3 anni, a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, siano state oggetto di provvedimenti di revoca a qualsiasi titolo da parte dell'amministrazione regionale, ad eccezione di revoche derivanti dal mancato rilascio del permesso di costruire;
- abbiano ottenuto una rimodulazione o un differimento di rate del piano di rientro di finanziamenti agevolati, ai sensi delle delibere G.R. 1234/04 e 295/09, e che non abbiano ancora ultimato la restituzione degli stessi finanziamenti rimodulati o differiti;
- siano oggetto, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, di procedimenti di recupero coattivo da parte dell'amministrazione regionale;
- siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune.

Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nel caso di programma che comprenda investimenti di natura immobiliare, lo stesso deve essere cantierabile, a pena di esclusione, in base ai seguenti criteri:

a) *acquisto di beni immobili*: dimostrazione della destinazione d'uso compatibile con l'esercizio dell'attività e possesso del preliminare d'acquisto;

b) *costruzione e/o ampliamento di edifici e altre opere murarie e assimilate (lavori edili, realizzazione di impianti elettrici, termo-sanitari, tecnologici, ecc.)*: il possesso di uno dei seguenti titoli:

- permesso di costruire, di cui all'art. 78 della L.R. 1/2005;
- segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) – ex DIA - ai sensi dell'art. 79 della L.R. 1/2005, valida per l'effettivo inizio dei lavori, ovvero completa di ogni parere, nullaosta o atto di assenso comunque denominato, ove previsti, e presentata al comune competente almeno 20 giorni prima della domanda di agevolazione;
- per interventi edili e di impiantistica che non richiedono alcun titolo abilitativo, specifica dichiarazione da parte dell'impresa che attesti la condizione di cantierabilità.

Alla domanda di ammissione all'agevolazione devono essere allegati:

1. documentazione attestante la cantierabilità del programma di investimento di cui ai precedenti punti a) e b);
2. bilanci e/o situazioni economico-patrimoniali:
 - per le imprese obbligate alla redazione del bilancio: copia del bilancio approvato degli ultimi due esercizi; situazione economica e patrimoniale di periodo aggiornata a data recente;
 - per le imprese che adottano il sistema di contabilità semplificata: quadro relativo al reddito d'impresa delle ultime due dichiarazioni dei redditi, corredate dal prospetto delle attività e passività redatto secondo le disposizioni vigenti;
 - per le imprese costituite da meno di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione: primo bilancio (se esiste); situazione economica e patrimoniale di periodo; conto economico previsionale per i due anni successivi; piano finanziario con indicazione della corretta copertura dell'investimento non agevolato e/o non agevolabile; idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, redatta sul modulo che sarà reso disponibile sul sito del soggetto gestore, i cui contenuti sono indicati al successivo paragrafo 5.2;
3. elenco dei debiti a medio termine, con indicazione della data di scadenza del finanziamento;
4. elenco degli affidamenti bancari e dei relativi utilizzi ;

5. relazione che illustri il programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione;

6. documentazione relativa all'investimento da realizzare: preliminare di vendita, computo metrico, preventivo, bozza di contratto, lettere di incarico. I giustificativi devono essere in originale o in copia conforme, completi di data, intestati al richiedente, redatti su carta intestata del fornitore e da questi sottoscritti con l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e sconti, della data di consegna e dei termini di pagamento. Elaborati tecnici e progettuali che dimostrino il possesso delle caratteristiche di ecosostenibilità degli edifici. Perizia giurata di stima nel caso di "trasferimento di impresa".

7. documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'attribuzione dei punteggi relativi ai "criteri di premialità" di cui al paragrafo "Formazione della graduatoria e ammissione all'agevolazione";

8. certificazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo lo schema allegato e disponibile sul sito del soggetto gestore sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che contenga le seguenti dichiarazioni:

- possesso dei requisiti di micro, piccola o media impresa, come definite dall'allegato 1 del Reg. CE n. 800/2008 della Commissione europea;
- iscrizione al registro delle imprese della CCIAA, con indicazione del codice ATECORI di attività economica prevalente e numero d'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o all'albo delle società cooperative.
- possesso della certificazione di cui agli articoli 5 e 6 del D. Lgs. N. 220/2002 (per le sole imprese cooperative);
- di non avere ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le stesse spese oggetto del programma di investimento, ovvero di aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le stesse spese oggetto del programma di investimento, specificandone l'ammontare;
- di essere in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale, con gli adempimenti relativi alle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, con le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e con le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
- di essere in regola con la normativa in materia ambientale;
- per le società cooperative, di rispettare le disposizioni in materia cooperativistica di cui agli artt. 2, 3, 4 della Legge 3 aprile 2001, n. 142;
- di non avere riportato e di non avere amministratori che abbiano riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari¹;
- di non essere stata oggetto nei precedenti 3 anni a procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta, imputabile all'impresa e non sanabile;
- di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che le spese connesse alla partecipazione a fiere ed esposizioni si riferiscono alla prima partecipazione dell'impresa alla specifica fiera o esposizione;
- che i beni e i servizi oggetto dell'investimento non provengono da amministratori o soci o, nel caso di soci persone fisiche, dai coniugi o parenti dei soci stessi entro il secondo grado, né da società nella

¹ In tal senso l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

cui compagine siano presenti i soci dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado;

- alternativamente al punto precedente: che i beni e i servizi oggetto dell'investimento provengono da amministratori o soci o, nel caso di soci persone fisiche, dai coniugi o parenti dei soci stessi entro il secondo grado, o da società nella cui compagine siano presenti i soci dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado, specificando la quota di partecipazione all'impresa richiedente l'agevolazione del socio che cede i beni o servizi ovvero la quota di partecipazione alla società che cede i beni o servizi afferente al socio dell'impresa richiedente l'agevolazione;
- che gli attivi immateriali sono acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (CE) n. 139/2004 del Consiglio sul venditore, o viceversa;

9. dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla regolarità rispetto alle disposizioni del DPCM 23/5/2007 in attuazione dell'art. 16 bis, comma 11 della Legge n. 11/2005, aggiunto dalla Legge 34/2008 e relativo agli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato UE, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea, redatta secondo uno degli schemi predisposti allegati al modulo di presentazione della domanda disponibile sul sito internet del soggetto gestore;

10. dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sul trattamento e la tutela dei dati personali.

5.2. Istruttoria delle domande di agevolazione

All'attività istruttoria delle domande provvede il soggetto gestore, che opera sulla base di quanto disposto dal presente atto.

L'attività istruttoria è tesa a verificare:

a) la sussistenza dei requisiti soggettivi e di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità alle agevolazioni, nonché la completezza e l'idoneità della documentazione presentata dai proponenti;

b) la capacità dell'impresa di rimborsare il finanziamento (merito di credito). Preliminarmente è verificato il possesso dei seguenti parametri, per le sole imprese costituite da oltre 24 mesi alla data della presentazione della domanda:

- il rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo non può risultare inferiore al 5% con riferimento all'ultimo bilancio approvato; per le società di persone e le imprese individuali il patrimonio netto è considerato integrato con il patrimonio dei soci e del titolare, ridotto dei prelevamenti dei soci o del titolare;
- il rapporto tra oneri finanziari e fatturato non può risultare superiore al 5% con riferimento all'ultimo bilancio approvato. In alternativa a tale parametro, entro la data di erogazione del finanziamento o del prestito partecipativo i soci devono effettuare apporti di capitale nell'impresa sotto qualsiasi forma in misura tale che, con riferimento all'ultimo bilancio approvato, il rapporto fra patrimonio netto dell'impresa e totale dell'attivo incrementato del valore del finanziamento risulti non inferiore al 20%.

Successivamente il soggetto gestore valuta la consistenza patrimoniale, la redditività, la capacità gestionale dell'impresa e la possibilità di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento aziendale in essere, agli impegni derivanti dall'aiuto rimborsabile richiesto.

Qualora il merito di credito sia desumibile solo a seguito di valutazione prospettica, il soggetto gestore procedere a valutare una relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, redatta sul modulo che sarà reso disponibile sul sito del soggetto gestore. I contenuti della relazione sono i seguenti:

- (1) precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell'impresa beneficiaria;
- (2) breve storia dell'impresa beneficiaria e prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa o dell'operazione di ristrutturazione aziendale;

- (3) descrizione del prodotto o servizio che si intende realizzare e dei bisogni di mercato che si intendono soddisfare;
- (4) valutazione del vantaggio competitivo del prodotto o servizio offerti dall'impresa beneficiaria, con indicazione dei principali concorrenti e della quota di mercato da essi coperta;
- (5) struttura organizzativa dell'impresa beneficiaria con indicazione del numero dei dipendenti previsto diviso per funzione ricoperta;
- (6) descrizione delle caratteristiche e delle fasi del processo produttivo;
- (7) descrizione del mercato di approvvigionamento delle materie prime con indicazione del potere contrattuale dei principali fornitori e dei tempi medi di pagamento previsti;
- (8) descrizione del mercato di sbocco (dimensioni, andamento storico e previsioni) con indicazione della tipologia della clientela, dei principali clienti, dei contratti o commesse già acquisiti o da acquisire;
- (9) descrizione del posizionamento sul mercato del prodotto o servizio, del sistema dei prezzi, dei canali distributivi e delle politiche di vendita.

Si tratta della stessa relazione richiesta alle imprese costituite da meno di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, sulla base della quale è effettuata la valutazione del merito di credito.

c) il possesso dei requisiti richiesti per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di premialità di cui al paragrafo successivo.

Qualora il soggetto gestore nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine di completamento decorre dalla data in cui pervengono i dati, le rettifiche e le integrazioni, ovvero i chiarimenti richiesti, che dovranno essere forniti entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta a pena di esclusione.

I programmi di investimento sono valutati sulla base dei seguenti criteri di selezione e premialità, stabiliti con delibera di Giunta Regionale n.702 del 26/07/2010: "Approvazione del Documento di Attuazione Regionale del POR "Competitività Regionale e Occupazione" FESR 2007 - 2013. Versione 11" e s.m.i..

Criterio di selezione

- Merito di credito

Criteri di premialità

- Programma di investimento finalizzato alla creazione di un nuovo stabilimento, con esclusione delle operazioni di mera rilocalizzazione all'interno del territorio regionale. **Punti 3**
- Programma di investimento finalizzato alla trasformazione del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. **Punti 3**
- Programma di investimento finalizzato al miglioramento del livello di salvaguardia della salute dei lavoratori e della sicurezza nei luoghi di lavoro. **Punti 3**
- Programma di investimento proposto da imprese a cui non siano state concessi finanziamenti regionali a tasso zero negli ultimi 3 anni dalla data di presentazione della domanda. **Punti 3**
- Programma di investimento proposto da imprese che, alla data presentazione della domanda, risultino costituite da non più di 18 mesi. **Punti 2**
- Programma di investimento finalizzato alla rilocalizzazione in area industriale o artigianale. **Punti 2**
- Programma di investimento che comprenda la registrazione di brevetti. **Punti 2**
- Programma di investimento proposto da imprese di subfornitura: attività di produzione conto terzi superiore al 50% del fatturato totale. **Punti 2**
- Programma di investimento proposto da impresa che, alla data di presentazione della domanda, abbia già conseguito la certificazione di responsabilità sociale SA8000 (comprensivo dello stato di "applicant"), la registrazione EMAS, la certificazione ISO 14000, la certificazione OHSAS18001, la certificazione comunitaria di prodotto eco-label. **Punti 1**
- Programma di investimento proposto da imprese che aderiscono a disciplinari aventi ad oggetto la

- responsabilità sociale d'impresa, redatti da organismi terzi. **Punti 1**
- Programma di investimento proposto da imprese che redigono un bilancio sociale, asseverato alle linee guida nazionali ed internazionali (gbs, gri). **Punti 1**
- Programma di investimento proposto da imprese giovanili, come definite dalla L.R. 21/08. **Punti 1**
- Programma di investimento proposto da imprese femminili, come definite dalla L.215/92. **Punti 1**

5.3 Formazione della graduatoria e ammissione all'agevolazione

La graduatoria delle domande è redatta, successivamente alla valutazione del merito di credito, in base ai punteggi sopra indicati, per l'attribuzione dei quali le imprese devono allegare alla domanda di ammissione la documentazione comprovante il possesso dei relativi requisiti. Sono ammessi anche i programmi di investimento che conseguano 0 punti. In caso di parità di punteggio la graduatoria sarà definita in base alla minore entità del programma di investimento e, in caso di ulteriore parità, in base alla data di presentazione della domanda (farà testo la data del timbro postale di spedizione).

L'ammissione delle domande è disposta con cadenza trimestrale (31/03 – 30/06 – 30/09 – 31/12), fino ad esaurimento delle risorse.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Dlsg 31.03.98 n. 123 il soggetto gestore deve comunicare alla Regione Toscana l'eventuale esaurimento delle risorse disponibili al fine di procedere alla sospensione della presentazione delle domande.

Il soggetto gestore predispone una graduatoria provvisoria con allegati gli elenchi dei soggetti da ammettere e da escludere e la trasmette alla Regione Toscana la quale provvede, con decreto del Dirigente Responsabile del Settore Artigianato e politiche di sostegno alle imprese, ad approvare la graduatoria e a pubblicarla sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Successivamente il soggetto gestore comunica in forma scritta ai soggetti richiedenti l'ammissione all'agevolazione, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta.

5.4 Realizzazione degli investimenti

Il progetto deve essere realizzato entro:

- i 6 mesi successivi alla data di ammissione al finanziamento agevolato (corrispondente alla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento della Regione Toscana di concessione del contributo) per investimenti in attivi materiali di cui ai punti ii e iii. (impianti, macchinari e attrezzature) e vii. (mezzi e attrezzature di trasporto) e per investimenti in attivi immateriali;
- i 12 mesi successivi alla data di ammissione al finanziamento agevolato per investimenti in attivi materiali di cui ai punti iv. (edifici esistenti) e vi. (opere murarie e assimilate) e per le spese relative all'acquisto di servizi di consulenza e alla partecipazione a fiere;
- i 18 mesi successivi alla data di ammissione al finanziamento agevolato nel caso di realizzazione di nuovi edifici e dei costi di brevetto e altri diritti di proprietà industriale.

Nel caso di programmi di investimento che comprendano tipologie di spesa cui sono associati tempi di realizzazione diversi, sarà considerato il termine maggiore.

Eventuali proroghe dei tempi di realizzazione possono essere richieste con istanza motivata una sola volta e per un massimo di sei mesi ad eccezione dei programmi di investimento che prevedono la costruzione di edifici per i quali la proroga potrà avere una durata massima di 12 mesi. Le istanze di proroga verranno accolte, con decreto della Regione Toscana, sulla base di eventi eccezionali e non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto.

In base alla natura dei beni, si considerano realizzati:

- attivi materiali: quando sono interamente consegnati, installati, fatturati e pagati;
- attivi immateriali, spese relative all'acquisto di servizi di consulenza: quando siano "consegnati" – condizione che deve risultare da apposito verbale di consegna riferito al contratto – fatturati e pagati. Il verbale di

consegna deve fare riferimento a documentazione tecnica sufficiente a comprovare la natura delle prestazioni, l'inerenza con l'attività esercitata ed il loro sviluppo;

- spese relative alla partecipazione a fiere: quando siano state fatturate e pagate;
- costi di brevetto e diritti di proprietà industriale: quando i brevetti siano stati depositati.

Il pagamento deve essere completo a copertura dell'intero importo fatturato e dell'IVA. Sono esclusi gli oneri per spese e commissioni.

L'investimento rendicontato non può essere inferiore all' 85% del progetto ammesso, pena la revoca dell'intero finanziamento agevolato.

Le imprese beneficiarie sono tenute a richiedere, con istanza motivata, preventiva autorizzazione al soggetto gestore nel caso di variazioni o modifiche nei contenuti e nelle modalità di esecuzione degli investimenti ammessi. Il soggetto gestore trasmette alla Regione Toscana tali variazioni per gli atti di competenza.

Le imprese sono altresì tenute a comunicare tempestivamente al soggetto gestore eventuali rinunce alla realizzazione dei progetti agevolati, così come le variazioni relative alla natura giuridica o alla proprietà delle imprese stesse. Il soggetto gestore trasmette alla Regione Toscana tali variazioni per gli atti di competenza.

5.5 Modalità di erogazione

L'erogazione dell'aiuto è disposta con decreto della Regione Toscana ed è subordinata alla stipula di un contratto secondo lo schema approvato dalla Regione Toscana.

Il finanziamento o il prestito partecipativo sono erogati alle imprese beneficiarie a seguito di presentazione di richiesta di erogazione al soggetto gestore con le seguenti modalità:

A) - richiesta di erogazione dell'aiuto rimborsabile a titolo di anticipo, redatta sull'apposito modulo disponibile sul sito del soggetto gestore, corredata dalla seguente documentazione da inoltrare entro tre mesi dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria:

1. garanzia fideiussoria rilasciata da banche, assicurazioni o intermediari finanziari di cui all'art. 107 TUB conforme allo schema approvato dalla Giunta regionale, a garanzia dell'anticipo concesso, di durata tale per cui la scadenza della stessa sia di almeno sei mesi superiore alla data della rendicontazione finale dell'investimento;
2. la documentazione antimafia, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia.

Entro un mese dalla completa realizzazione del programma i beneficiari dell'agevolazione devono presentare inoltre la documentazione prevista al successivo punto c).

B) - richiesta di erogazione per stato di avanzamento a titolo di acconto di almeno il 35% dell'aiuto rimborsabile concesso, redatta sull'apposito modulo disponibile sul sito del soggetto gestore, corredata dalla seguente documentazione:

1. giustificativi di spesa in copia conforme, debitamente quietanzati, e corredati della relativa dimostrazione dei pagamenti attestanti la realizzazione del progetto di investimento ammesso nella misura percentuale corrispondente all'acconto richiesto, riepilogati in una distinta, suddivisa per anno e tipologia di investimento;
2. la documentazione antimafia, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia.

Il saldo dell'aiuto rimborsabile verrà erogato a rendicontazione finale dell'investimento, secondo le modalità previste al successivo punto C.

C) - richiesta di erogazione dell'aiuto rimborsabile a saldo con rendicontazione finale dell'investimento, redatta sull'apposito modulo disponibile sul sito del soggetto gestore, corredata dalla seguente documentazione, da inoltrare entro un mese dall'ultimazione del programma di investimento, pena la decadenza dal beneficio:

1. relazione attestante la realizzazione dell'investimento, conformemente al piano di sviluppo aziendale allegato alla domanda di ammissione, corredata da una distinta, suddivisa per anno e tipologia di investimento, dei giustificativi della spesa sostenuta, sottoscritta dal rappresentante legale con firma autenticata nelle forme di legge;
2. giustificativi di spesa in copia conforme, debitamente quietanzati, e corredati della relativa dimostrazione dei pagamenti;
3. titolo di proprietà del terreno, contratto di compravendita in casi di acquisto, idonea documentazione attestante la piena funzionalità del progetto realizzato Elaborati tecnici e progettuali che dimostrino il possesso delle caratteristiche di eco- sostenibilità degli edifici.
4. la documentazione antimafia, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia.

L'erogazione dell'aiuto è subordinata alla verifica del mantenimento dei requisiti posti per l'accesso all'aiuto stesso, ad eccezione del requisito dimensionale.

L'erogazione dell'aiuto e lo svincolo della fidejussione (punto A) sono, inoltre, subordinati:

- qualora l'erogazione avvenga oltre 12 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, alla verifica della capacità dell'impresa di rimborsare il finanziamento (merito di credito);
- qualora l'erogazione avvenga entro 12 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, alla verifica della posizione dell'impresa nelle centrali rischi.

Il prestito partecipativo ha le caratteristiche di contratto triangolare tra soggetto finanziatore, PMI e terzi co-obbligati in base al quale:

- il soggetto finanziatore concede alla PMI il prestito partecipativo;
- la PMI corrisponde al soggetto finanziatore, alle scadenze, il capitale;
- i terzi si impegnano, in quanto coobbligati, a reintegrare l'impresa, di volta in volta, delle quote di capitale rimborsate mediante la costituzione di una "riserva versamento soci in conto capitale" destinata all'aumento di capitale sociale che la PMI dovrà deliberare a operazione conclusa fino a concorrenza dell'importo in linea capitale del prestito partecipativo.

5.6 Obblighi dei beneficiari.

Le imprese beneficiarie delle agevolazioni sono soggette ai seguenti obblighi:

1. gli investimenti per i quali è concessa l'agevolazione non possono essere diversi da quelli previsti nel progetto di investimento ammesso, salvo quanto previsto al paragrafo 5.4;
2. gli investimenti devono essere realizzati entro i termini previsti al paragrafo 5.4, salvo quanto disposto in materia di proroga nello stesso paragrafo, e conformemente al piano di sviluppo aziendale allegato alla domanda di ammissione all'agevolazione;
3. Le imprese sono tenute a comunicare tempestivamente al soggetto gestore l'eventuale rinuncia al contributo concesso, così come le variazioni relative alla proprietà o natura giuridica delle imprese stesse. Il soggetto gestore trasmette alla Regione Toscana tali variazioni per gli atti di competenza.
4. i beni per i quali è stata concessa l'agevolazione non possono essere alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla data del decreto di approvazione della rendicontazione finale di spesa, salvo specifica autorizzazione, né essere funzionalmente diversi da quelli per i quali è stata disposta la concessione dell'aiuto;
5. le imprese devono curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto o lotto funzionale o contabile di esso, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali dell'impresa. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi che di norma hanno il diritto di controllarla e deve rimanere archiviata fino al completamento del rimborso;

6. le imprese devono trasmettere al soggetto gestore, entro un mese dall'ultimazione di programma di investimento, la documentazione relativa all'investimento stesso, corredata dalla documentazione richiesta al paragrafo 5.5 lettera C), con le modalità previste nello stesso paragrafo. Le imprese sono tenute altresì a dimostrare, in occasione della rendicontazione finale, la realizzazione del piano di sviluppo aziendale;
7. le imprese devono rispettare gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a favore dei lavoratori, le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
8. le imprese beneficiarie che, ai sensi del paragrafo 5.4 del presente bando, devono realizzare l'investimento in 12 e 18 mesi, sono tenute alla rilevazione semestrale (30.06 e 31.12) dello stato di avanzamento fisico e finanziario del progetto ammesso all'agevolazione, mediante trasmissione al soggetto gestore, entro i 15 giorni successivi alla data di rilevazione, delle copie delle fatture liquidate nel semestre di riferimento e corredate della corrispondente documentazione che ne attesti l'effettivo pagamento, riepilogate in una distinta in formato elettronico predisposta dal soggetto gestore e una breve relazione sullo stato di avanzamento dei lavori con relativo cronoprogramma.

5.7 Ispezioni e controlli

Su indicazione dei competenti organi della Regione, il soggetto gestore effettua controlli documentali e presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese stesse. I controlli in loco sono effettuati annualmente su un campione pari ad almeno il 10% delle imprese agevolate.

5.8 Revoca dell'aiuto

L'aiuto è revocato nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) aiuti concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
- c) beni acquistati con l'intervento agevolativo e alienati, ceduti o distratti entro i 5 anni successivi alla conclusione del programma di investimento;
- d) mancata realizzazione di almeno l'85% dell'investimento ammesso all'agevolazione nei tempi previsti;
- e) realizzazione non completa del programma di investimento (ovvero compresa fra l'85% e il 99%), qualora ciò sia necessario allo scopo di garantire che l'aiuto non ecceda l'intensità massima consentita e che il finanziamento rispetti il vincolo della percentuale massima della spesa ammessa (revoca parziale);
- f) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti nel presente bando, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento;
- g) mancato pagamento di rate del piano di rientro originario, di rate differite o di un piano rimodulato ai sensi della delibera G.R. 295/09 (revoca del beneficio del termine).

L'atto di revoca costituisce in capo alla Regione Toscana il diritto ad esigere l'immediato pagamento dell'aiuto concesso.

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca la Regione Toscana, in attuazione della L. 241/90, comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di quindici giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di quindici giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare alla Regione Toscana scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici della Regione Toscana, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora la Regione Toscana ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi, calcolando gli interessi al tasso di riferimento di volta in volta vigente. Successivamente gli uffici regionali competenti comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà all'escussione della garanzia fideiussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi di interessi calcolati al al tasso di riferimento di volta in volta vigente.

In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana" e s.m.i.

In caso di accertata indebita percezione del finanziamento per carenza dei requisiti essenziali, o di irregolarità della documentazione prodotta, imputabile al soggetto beneficiario (dolo o colpa grave) e non sanabile, è disposta la revoca totale del finanziamento e l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma che sarà determinata dal settore procedente in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto indebitamente fruito.

6. Informazioni sull'avvio del procedimento Legge 241/90 e successive modificazioni.

L'avvio del procedimento decorre dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di agevolazione di ciascun trimestre.

La durata prevista dell'iter amministrativo per la valutazione delle domande è di 120 giorni.

Il periodo per l'erogazione dell'agevolazione è di 60 giorni dalla data della domanda di erogazione del contributo relativamente alla modalità di cui al punto A) del paragrafo 5.4 e di 90 giorni relativamente alle modalità di cui ai punti B) e C) dello stesso paragrafo.

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze, Settore Artigianato e politiche di sostegno alle imprese, via di Novoli 26, 50127 Firenze, con le modalità di cui all'art 25 della citata Legge. Informazioni sull'iter dell'istruttoria possono essere richieste al soggetto gestore.

Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile del Settore Artigianato e politiche di sostegno alle imprese della D.G. dello Sviluppo Economico dr. Alessandro Compagnino.

7. Trattamento dati personali

Ai sensi del Dlgs. 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento.

Responsabili del trattamento: Pietro Bracci presso Fidi Toscana S.p.A. e Francesco Mega presso Artigiancredito Toscano Sc.